



Il comune non si costituiva e va pertanto dichiarato contumace stante la regolarità della notifica del ricorso.

Ritenuta la natura documentale della lite la causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione assenti le parti alle ore 13.46.

Con il d.l. n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il legislatore è intervenuto in materia di diritti di segreteria. L'art. 10 del d.l. n. 90/2014 (rubricato "Abrogazione dei diritti di rogo del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione dei proventi annuali dei diritti di segreteria") ha, infatti, riformato la materia della corresponsione di diritti di rogo ai segretari comunali.

Il primo comma della disposizione ha abrogato l'art. 41, comma 4, della l. n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962) per conto dell'ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della l. n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il secondo comma dell'art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha, poi, riformulato l'art. 30, co. 2 l. n. 734/1973, statuendo che il "provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia". In precedenza l'articolo 30 prevedeva l'assegnazione ai Comuni del 90% del gettito dei diritti di rogo, riservando il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per i corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali.

La quota riservata ai segretari comunali ai sensi del vecchio art. 41 veniva calcolata non sul totale dell'entrata, ma sul 90% riservato agli enti locali.

Nel comma 2-bis (aggiunto in sede di conversione) è stato, tuttavia, precisato che "negli enti locali privi di dipendenza con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, co. 2 l. n. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una deroga all'integrale devoluzione al Comune dei diritti di rogo, prevedendone l'attribuzione in misura comunque non superiore al quinto dello stipendio in godimento al segretario comunale rogante "negli enti locali privi di dipendenza con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale".

La norma in esame è chiara nell'individuare, quali destinatari del provento di cui all'art. 30 l. n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero quelli che operano presso enti locali privi di dipendenza con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale (vale a dire i segretari comunali di fascia C, la cui retribuzione tabellare non è parametrata a quella della dirigenza, a differenza dei segretari comunali di fascia A e B).